



Bruxelles, 13 marzo 2020
REV4 – sostituisce l'avviso (REV2)
datato 20 marzo 2019

AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE ALIMENTARE

Indice

INTRODUZIONE	3
A. SITUAZIONE GIURIDICA APPLICABILE DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE	4
1. ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI E INFORMAZIONI SUGLI ALIMENTI, BOLLATURA SANITARIA E MARCHIATURA DI IDENTIFICAZIONE.....	4
2. INGREDIENTI ALIMENTARI, COMPOSIZIONE DEGLI ALIMENTI, LIMITI DI CONTAMINANTI E DI RESIDUI; MATERIALI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI.....	5
3. ONERE INCOMBENTE AGLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE E AI TITOLARI D'AUTORIZZAZIONI, O LORO RAPPRESENTANTI, DI ESSERE STABILITI NELL'UNIONE; PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE UNIONALE TRAMITE UNO STATO MEMBRO DELL'UE	7
4. NORME SU PRODUZIONE DI ALIMENTI/IGIENE DEGLI ALIMENTI, IRRADIAZIONE DEGLI ALIMENTI, NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE E CERTIFICATI DI CATTURA (PRODOTTI DELLA PESCA)	8
4.1. Alimenti di origine animale.....	8
4.1.1. Ingresso di alimenti di origine animale dal Regno Unito nell'UE	8
4.1.2. Transito di prodotti di origine animale da uno Stato membro dell'UE a un altro attraverso un paese terzo	10
4.1.3. Transito di prodotti di origine animale da un paese terzo verso un altro paese terzo attraverso l'UE	11
4.2. Alimenti di origine non animale.....	12

4.3.	Alimenti irradiati	12
4.4.	Rispetto dei limiti di cesio radioattivo.....	12
4.5.	Norme di commercializzazione per certi alimenti importati.....	13
4.6.	Certificati di cattura (prodotti della pesca).....	14
B.	PERTINENTI DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO DI RECESSO RELATIVE ALLA SEPARAZIONE	15
1.	ALIMENTI DI ORIGINE NON ANIMALE.....	15
2.	ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE.....	16
C.	NORME APPLICABILI IN IRLANDA DEL NORD DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE	16
ALLEGATO 1: DIRITTO DELL'UNIONE CHE ARMONIZZA L'ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI IMMESSI SUL MERCATO DELL'UE 19		

INTRODUZIONE

A decorrere dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea ed è divenuto un "paese terzo"¹. L'accordo di recesso² prevede un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020³. Fino a tale data al Regno Unito e nel Regno Unito si applica il diritto dell'Unione nella sua interezza⁴.

Nel corso del periodo di transizione l'Unione e il Regno Unito negozieranno un accordo di nuovo partenariato che contempra, in particolare, una zona di libero scambio. Non è tuttavia certo che un tale accordo sia concluso ed entri in vigore alla fine del periodo di transizione. In ogni modo, un tale accordo instaurerebbe una relazione che, in termini di condizioni di accesso al mercato, sarebbe ben diversa dalla partecipazione del Regno Unito al mercato interno⁵, all'unione doganale dell'Unione e al regime dell'IVA e delle accise.

Si richiama pertanto l'attenzione di tutti i portatori di interessi, e in particolare degli operatori economici, sulla situazione giuridica applicabile dopo la fine del periodo di transizione (parte A). Il presente avviso riguarda la situazione degli alimenti immessi sul mercato prima della fine del periodo di transizione e spiega inoltre alcune pertinenti disposizioni dell'accordo di recesso relative alla separazione (parte B), nonché le norme applicabili in Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione (parte C).

Consigli ai portatori di interessi

Per far fronte alle conseguenze descritte nel presente avviso si consiglia agli operatori del settore alimentare in particolare di:

- stabilirsi nell'Unione se richiesto dal diritto dell'Unione e indicarlo nell'etichettatura corrispondente; e
- adattare i canali di distribuzione per tener conto delle prescrizioni in materia di importazione.

N.B.

¹ Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

² Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7) ("accordo di recesso").

³ Il periodo di transizione può essere prorogato una sola volta, prima del 1° luglio 2020, di un periodo fino a uno o due anni (articolo 132, paragrafo 1, dell'accordo di recesso). Il governo del Regno Unito ha escluso sinora una tale possibilità.

⁴ Fatte salve alcune eccezioni previste all'articolo 127 dell'accordo di recesso, nessuna delle quali è pertinente nel contesto del presente avviso.

⁵ In particolare, un accordo di libero scambio non contempla concetti di mercato interno (nel settore delle merci e dei servizi) quali il reciproco riconoscimento, il "principio del paese d'origine" e l'armonizzazione. Parimenti esso non elimina le formalità e i controlli doganali, compresi quelli sull'origine delle merci e relativi apporti, né i divieti e le restrizioni all'importazione e all'esportazione.

Il presente avviso non riguarda:

- gli ostacoli fiscali agli scambi, in particolare dazi, contingenti e norme di origine;
- la legislazione fitosanitaria dell'Unione;
- i regimi di qualità dell'Unione come le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite;
- le norme unionali in materia di produzione biologica.

Tali aspetti sono trattati in avvisi distinti.

A. SITUAZIONE GIURIDICA APPLICABILE DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

Dopo la fine del periodo di transizione, non si applicheranno più al Regno Unito⁶ le norme unionali nel settore alimentare. Le conseguenze saranno in particolare le seguenti.

1. ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI E INFORMAZIONI SUGLI ALIMENTI, BOLLATURA SANITARIA E MARCHIATURA DI IDENTIFICAZIONE

Il diritto dell'Unione armonizza l'etichettatura degli alimenti immessi sul mercato dell'UE. Le norme applicabili figurano in particolare negli atti di diritto dell'Unione indicati nell'allegato 1.

Le norme unionali sull'etichettatura si applicano a tutti gli alimenti immessi sul mercato dell'UE a prescindere dal luogo di produzione.

Dopo la fine del periodo di transizione, continueranno ad applicarsi tali norme.

In determinati casi le norme unionali nel settore alimentare potranno pertanto esigere qualche modifica dell'etichettatura degli alimenti rispetto alla prassi di etichettatura degli alimenti originari del Regno Unito in vigore prima della fine del periodo di transizione. Seguono alcuni esempi:

- etichettatura d'origine obbligatoria di un prodotto alimentare, ove applicabile⁷;
- indicazione obbligatoria del nome o della ragione sociale e dell'indirizzo dell'operatore dell'UE che importa alimenti dal Regno Unito⁸;

⁶ Per l'applicabilità all'Irlanda del Nord delle norme unionali nel settore alimentare, cfr. la parte C del presente avviso.

⁷ Cfr. ad es. l'etichettatura "agricoltura UE" e "agricoltura non UE" conformemente all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, o l'etichettatura del miele come "miscela di mieli originari dell'UE" o "miscela di mieli non originari dell'UE" (articolo 2, punto 4, lettera a), della direttiva 2001/110/CE del Consiglio).

⁸ Articolo 8, paragrafo 1, e articolo 9, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

- bollatura sanitaria o marchiatura di identificazione obbligatorie a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 853/2004⁹. Dopo la fine del periodo di transizione, sul bollo sanitario o sul marchio di identificazione¹⁰ non dovrà più figurare l'abbreviazione "CE" ma dovranno figurare il nome del paese (per intero o con il codice ISO a due lettere) in cui è situato lo stabilimento e il numero di riconoscimento di tale stabilimento¹¹;
- altre indicazioni obbligatorie come quelle relative ai metodi di produzione e alle norme di commercializzazione: ad esempio gli imballaggi delle uova importate¹², le uova da cova¹³, gli imballaggi contenenti pulcini di un giorno¹⁴ e il vino¹⁵.

2. INGREDIENTI ALIMENTARI, COMPOSIZIONE DEGLI ALIMENTI, LIMITI DI CONTAMINANTI E DI RESIDUI; MATERIALI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI

A norma del diritto dell'Unione determinati alimenti possono essere immessi sul mercato solo previa autorizzazione della Commissione (ad es. gli additivi alimentari¹⁶, gli aromi alimentari¹⁷, gli aromatizzanti di affumicatura¹⁸, le vitamine e

⁹ Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

¹⁰ Allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.

¹¹ È possibile che i prodotti di origine animale rechino una marcatura (bollo sanitario o marchio di identificazione) conformemente al diritto dell'Unione e un'ulteriore marcatura conformemente alle prescrizioni di un paese terzo. Il diritto dell'Unione non consente tuttavia che un prodotto rechi una doppia marcatura e che uno stabilimento sia presentato come avente sede simultaneamente nell'UE e in un paese terzo.

¹² Articolo 30 del regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione, del 23 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova (GU L 163 del 24.6.2008, pag. 6).

¹³ Articolo 3, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio con riguardo alle norme di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile (GU L 168 del 28.6.2008, pag. 5).

¹⁴ Articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 617/2008.

¹⁵ Articolo 119, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

¹⁶ Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).

¹⁷ Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).

¹⁸ Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari (GU L 309 del 26.11.2003, pag. 1).

i minerali utilizzati negli alimenti¹⁹, anche negli integratori alimentari²⁰, come pure tutti i nuovi alimenti²¹, gli alimenti recanti indicazioni nutrizionali o sulla salute²², determinati materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari²³ e gli alimenti geneticamente modificati²⁴).

Alcuni alimenti sono soggetti a specifiche prescrizioni in materia di composizione²⁵. Il diritto dell'Unione stabilisce inoltre limiti per i contaminanti^{26 27} e livelli massimi di residui delle sostanze attive utilizzate negli antiparassitari²⁸.

I materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari immessi sul mercato dell'UE sono soggetti alle norme unionali²⁹.

¹⁹ Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26).

²⁰ Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).

²¹ Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1).

²² Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9).

²³ Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1) e regolamento (UE) 2018/213 della Commissione, del 12 febbraio 2018, relativo all'utilizzo del bisfenolo A in vernici e rivestimenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 41 del 14.2.2018, pag. 6).

²⁴ Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).

²⁵ Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35).

²⁶ Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1).

²⁷ Direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (GU L 164 del 26.6.2009, pag. 45).

²⁸ Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1) e regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

²⁹ Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).

Il diritto dell'Unione sugli ingredienti alimentari e sulla composizione degli alimenti, come pure il diritto dell'Unione che stabilisce limiti per i contaminanti e i residui negli alimenti, si applicano a tutti gli alimenti immessi sul mercato dell'UE a prescindere dal luogo di produzione. Lo stesso vale per i materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

3. ONERE INCOMBENTE AGLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE E AI TITOLARI D'AUTORIZZAZIONI, O LORO RAPPRESENTANTI, DI ESSERE STABILITI NELL'UNIONE; PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE UNIONALE TRAMITE UNO STATO MEMBRO DELL'UE

A norma del diritto dell'Unione in certi casi le norme unionali nel settore alimentare impongono obblighi in ordine al luogo di stabilimento di alcuni soggetti. Seguono alcuni esempi:

- a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, il richiedente l'autorizzazione o il suo rappresentante deve essere stabilito nell'UE;
- a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, l'etichettatura dei materiali e degli oggetti non ancora entrati in contatto con il prodotto alimentare deve essere corredata dell'indirizzo o della sede sociale di un fabbricante, trasformatore o venditore responsabile dell'immissione sul mercato, stabilito all'interno dell'UE³⁰;

Dopo la fine del periodo di transizione, gli stabilimenti nel Regno Unito non soddisferanno più tali oneri.

A norma del diritto dell'Unione in certi casi le autorizzazioni unionali richiedono la presentazione di un fascicolo per la domanda di autorizzazione tramite l'autorità competente di uno Stato membro dell'UE. Seguono alcuni esempi:

- a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1935/2004 relativo ai materiali destinati al contatto con i prodotti alimentari, le richieste di autorizzazione per le sostanze devono essere effettuate tramite l'autorità competente di uno Stato membro;
- a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, le domande di autorizzazione devono essere inviate all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) tramite l'autorità competente di uno Stato membro;

³⁰ Oneri identici o simili si ritrovano nella legislazione settoriale sui materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Per quanto riguarda i materiali in ceramica destinati a entrare in contatto con i prodotti alimentari, cfr. l'articolo 2 bis, paragrafo 1, della direttiva 84/500/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1984, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda gli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari (GU L 277 del 20.10.1984, pag. 12).

- a norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, la domanda di autorizzazione deve essere trasmessa alla competente autorità nazionale di uno Stato membro.

Dopo la fine del periodo di transizione, le domande non potranno essere più presentate tramite le autorità competenti del Regno Unito.

4. NORME SU PRODUZIONE DI ALIMENTI/IGIENE DEGLI ALIMENTI, IRRADIAZIONE DEGLI ALIMENTI, NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE E CERTIFICATI DI CATTURA (PRODOTTI DELLA PESCA)

Il diritto dell'Unione stabilisce norme applicabili alla produzione di alimenti nell'UE e nei paesi terzi quando gli alimenti in questione sono immessi sul mercato dell'UE. Il diritto dell'Unione prevede anche controlli specifici al momento dell'ingresso di alimenti nell'UE.

4.1. Alimenti di origine animale³¹

4.1.1. Ingresso di alimenti di origine animale dal Regno Unito nell'UE

Dopo la fine del periodo di transizione, sarà vietato l'ingresso di alimenti di origine animale dal Regno Unito nell'UE, salvo se ricorrono precise condizioni tra cui:

- il Regno Unito dovrà figurare in un elenco compilato dalla Commissione a fini di salute pubblica³² e di polizia sanitaria³³. Per quanto riguarda l'inserimento di un paese terzo in un elenco, si applicano l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004³⁴, l'articolo 127 del regolamento (UE) 2017/625³⁵,

³¹ La decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE (GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9) e il regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione, dell'11 gennaio 2012, che fissa requisiti per importare nell'Unione e per consentire il transito attraverso di essa di alcuni prodotti composti e che modifica la decisione 2007/275/CE nonché il regolamento (CE) n. 1162/2009 (GU L 12 del 14.1.2012, pag. 1) stabiliscono norme specifiche per quanto riguarda i "prodotti composti" (vale a dire gli alimenti destinati al consumo umano contenenti sia prodotti trasformati di origine animale sia prodotti di origine vegetale).

³² Articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18).

³³ Articolo 8 della direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11).

³⁴ Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

l'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/625³⁶ e l'articolo 8 della direttiva 2002/99/CE del Consiglio;

- lo stabilimento nel Regno Unito dal quale gli alimenti sono spediti, e nel quale sono stati ottenuti o preparati, dovrà figurare in un elenco compilato a fini di salute pubblica. Per quanto riguarda l'inserimento di stabilimenti in un elenco, si applicano l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), del regolamento (CE) n. 853/2004 e l'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/625;
- il Regno Unito dovrà figurare in un elenco compilato dalla Commissione come paese terzo provvisto di un piano di sorveglianza dei residui approvato conformemente alla direttiva 96/23/CE³⁷ per gli animali e i prodotti di origine animale ivi specificati. Per quanto riguarda l'inserimento di un paese terzo in un elenco, si applica il capo VI della direttiva 96/23/CE;
- gli alimenti importati dovranno soddisfare tutte le prescrizioni in materia di igiene degli alimenti di cui agli articoli da 4 a 6 del regolamento (CE) n. 852/2004³⁸ e agli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del regolamento (CE) n. 853/2004³⁹ e cesserà di applicarsi al Regno Unito la possibilità di adottare misure nazionali per adeguarsi ai requisiti di igiene dell'UE ("disposizioni in materia di flessibilità") conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 852/2004 e all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Dopo la fine del periodo di transizione, gli operatori del settore alimentare che importano prodotti di origine animale dovranno provvedere affinché l'importazione avvenga esclusivamente se ricorrono le suddette condizioni⁴⁰.

³⁵ Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

³⁶ Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18).

³⁷ Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

³⁸ Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

³⁹ Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

⁴⁰ Articolo 6, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Dopo la fine del periodo di transizione, l'adempimento di tali requisiti sarà verificato all'ingresso nell'UE mediante controlli di frontiera obbligatori al primo punto di entrata nel territorio dell'UE:

- gli alimenti possono entrare nell'UE solo dai "posti di controllo frontalieri" designati per le categorie approvate⁴¹;
- ciascuna partita dovrà essere sottoposta a controlli documentali e di identità, nonché a controlli materiali con una frequenza adeguata⁴²;
- ciascuna partita dovrà essere accompagnata da un certificato conforme alle norme unionali nel settore alimentare^{43 44};
- l'operatore responsabile di una partita soggetta a controlli ufficiali presso i posti di controllo frontalieri dovrà effettuare la notifica preventiva dell'arrivo della partita almeno un giorno lavorativo prima dell'arrivo previsto della partita, salvo qualora vincoli logistici impongano un termine più breve (in tal caso si applica un periodo di notifica preventiva di almeno quattro ore prima dell'arrivo previsto della partita)⁴⁵.

Tali controlli sono soggetti alle tariffe di cui all'articolo 79 del regolamento (UE) 2017/625.

4.1.2. *Transito di prodotti di origine animale da uno Stato membro dell'UE a un altro attraverso un paese terzo*

Al transito di prodotti di origine animale da uno Stato membro dell'UE verso un altro Stato membro dell'UE attraverso un paese terzo, si applicano le seguenti disposizioni:

- tali prodotti potranno rientrare nell'UE solo attraverso un posto di controllo frontaliero designato⁴⁶;
- ciascuna partita dovrà essere sottoposta a controlli documentali, compresa la rispettiva notifica in TRACES, per verificare che i prodotti provengano effettivamente dall'UE⁴⁷;

⁴¹ Articolo 47, paragrafo 1, e articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625.

⁴² Articolo 49, paragrafo 1, e articolo 54 del regolamento (UE) 2017/625 e articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2129 della Commissione (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 122).

⁴³ Articolo 126 del regolamento (UE) 2017/625.

⁴⁴ Articolo 9 della direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11).

⁴⁵ Articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1013 della Commissione, del 16 aprile 2019, relativo alla notifica preventiva delle partite di determinate categorie di animali e merci che entrano nell'Unione (GU L 165 del 21.6.2019, pag. 8).

⁴⁶ Articolo 37, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 73).

- l'operatore responsabile dovrà effettuare la notifica preventiva dell'arrivo della partita almeno un giorno lavorativo prima dell'arrivo previsto della partita, salvo qualora vincoli logistici impongano un termine più breve (in tal caso si applica un periodo di notifica preventiva di almeno quattro ore prima dell'arrivo previsto della partita)⁴⁸.

Tali controlli sono soggetti alle tariffe di cui all'articolo 79 del regolamento (UE) 2017/625.

Le suddette disposizioni si applicano indipendentemente dalle condizioni che il Regno Unito potrebbe imporre per il transito sul proprio territorio.

4.1.3. *Transito di prodotti di origine animale da un paese terzo verso un altro paese terzo attraverso l'UE*

Al transito di prodotti di origine animale da un paese terzo verso un altro paese terzo attraverso l'UE, si applicano le seguenti disposizioni:

- tali prodotti potranno entrare nell'UE solo attraverso un posto di controllo frontaliero designato⁴⁹;
- il transito può essere autorizzato solo previo esito favorevole dei controlli documentali e dei controlli di identità⁵⁰;
- la partita di prodotti deve essere accompagnata dal documento sanitario comune di entrata e lasciare il posto di controllo frontaliero in veicoli o contenitori di trasporto sigillati dall'autorità presso il posto di controllo frontaliero⁵¹;
- la partita deve essere trasportata direttamente in regime di sorveglianza doganale, senza scarico o frazionamento delle merci, entro un periodo massimo di 15 giorni, dal posto di controllo frontaliero di introduzione nell'Unione a un posto di controllo frontaliero al fine di lasciare il territorio dell'Unione⁵².

Tali controlli sono soggetti alle tariffe di cui all'articolo 79 del regolamento (UE) 2017/625.

⁴⁷ Articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 e articolo 37, paragrafo 3, regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione.

⁴⁸ Articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1013 della Commissione, del 16 aprile 2019, relativo alla notifica preventiva delle partite di determinate categorie di animali e merci che entrano nell'Unione (GU L 165 del 21.6.2019, pag. 8).

⁴⁹ Articolo 47, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625.

⁵⁰ Articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 e articolo 19, lettere b) e c), del regolamento delegato (UE) della Commissione 2019/2124 (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 73).

⁵¹ Articolo 19, lettera d), del regolamento delegato (UE) della Commissione 2019/2124.

⁵² Articolo 19, lettere e) e i), del regolamento delegato (UE) della Commissione 2019/2124.

4.2. Alimenti di origine non animale

A differenza di quanto avviene per gli alimenti di origine animale, l'importazione di alimenti di origine non animale non è subordinata alla registrazione dei paesi terzi e degli stabilimenti in appositi elenchi.⁵³

Gli Stati membri dell'UE devono effettuare controlli ufficiali periodici sugli alimenti di origine non animale importati. Tali controlli sono organizzati in base al rischio ed eseguiti con una frequenza adeguata. I controlli devono coprire tutti gli aspetti della legislazione alimentare. In caso di rischi noti o emergenti, possono applicarsi le norme unionali che prevedono un incremento temporaneo dei controlli ufficiali presso i posti di controllo frontaliere dell'UE designati⁵⁴.

4.3. Alimenti irradiati

Il diritto dell'Unione disciplina gli alimenti trattati con radiazioni ionizzanti⁵⁵. Dopo la fine del periodo di transizione, sarà vietata l'importazione di prodotti alimentari irradiati dal Regno Unito nell'UE, a meno che gli impianti di irradiazione nel Regno Unito non figurino in un elenco compilato dalla Commissione. Per quanto riguarda l'inserimento di un paese terzo in un elenco, si applica l'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 1999/2/CE.

4.4. Rispetto dei limiti di cesio radioattivo

Per taluni prodotti agricoli originari dei paesi terzi il diritto dell'Unione stabilisce tolleranze massime di cesio radioattivo, che vengono verificate al momento dell'importazione nell'UE⁵⁶.

Dopo la fine del periodo di transizione, le condizioni relative ai certificati ufficiali per determinati prodotti si applicheranno a tali prodotti importati dal Regno Unito nell'UE.

⁵³ Ad eccezione dei germogli, nel cui caso si applica un regime specifico (cfr. il regolamento (UE) n. 210/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2013, sul riconoscimento a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio degli stabilimenti che producono germogli (GU L 68 del 12.3.2013, pag. 24)).

⁵⁴ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione (GU L 277 del 29.10.2019, pag. 89).

⁵⁵ Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16).

⁵⁶ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1158 della Commissione, del 5 agosto 2020, relativo alle condizioni d'importazione di prodotti alimentari e alimenti per animali originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl (GU L 257 del 6.8.2020, pag. 1).

4.5. Norme di commercializzazione per certi alimenti importati

In aggiunta ai certificati sanitari e fitosanitari, il diritto dell'Unione prevede certificati (norme di commercializzazione) per alcuni prodotti agricoli importati nell'UE. È questo il caso per i prodotti seguenti.

- **10 prodotti ortofrutticoli**⁵⁷: a norma dell'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, sono due le possibilità per l'accettazione delle dichiarazioni in dogana presso il punto di importazione nell'UE:
 - l'organismo di controllo competente dello Stato membro dell'UE di importazione procede al controllo e rilascia un certificato di conformità (e informa l'autorità doganale che per le partite in questione è stato rilasciato un certificato di conformità); oppure
 - l'organismo di controllo competente informa l'autorità doganale di non aver rilasciato un certificato di conformità per le partite in questione poiché esse non necessitavano di un controllo in esito all'analisi del rischio di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 543/2011.

Queste disposizioni non si applicano qualora la Commissione abbia riconosciuto i controlli di conformità alle norme di commercializzazione effettuati dal Regno Unito prima dell'importazione nell'UE, conformemente alle condizioni di cui agli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) n. 543/2011.

- **Pollame**: a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione⁵⁸, per utilizzare indicazioni facoltative quali "all'aperto" è necessario un certificato rilasciato dalle competenti autorità del paese d'origine.
- **Uova**: a norma dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 589/2008⁵⁹, gli imballaggi delle uova da tavola importate da paesi terzi devono recare il metodo di allevamento "non conforme alle norme CE". Questa disposizione non si applica se la Commissione adotta un atto delegato per tener conto delle condizioni alle quali ritiene che le uova importate soddisfino requisiti di conformità equivalenti a quelli previsti dalle norme di commercializzazione dell'UE per le uova.
- **Vino**: a norma dell'articolo 90 del regolamento (UE) n. 1308/2013, determinati prodotti vitivinicoli devono essere scortati da un certificato

⁵⁷ Cfr. l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1).

⁵⁸ Regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame (GU L 157 del 17.6.2008, pag. 46).

⁵⁹ Regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione, del 23 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova (GU L 163 del 24.6.2008, pag. 6).

redatto da un organismo competente del paese di origine del prodotto e da un bollettino di analisi redatto da un organismo o dipartimento designato dal paese terzo di origine. Al fine di ridurre il numero di documenti richiesti per le importazioni nell'Unione e agevolare i controlli da parte delle autorità competenti degli Stati membri, il certificato e il bollettino di analisi dovrebbero essere combinati per essere integrati in un unico documento, il documento VI-1. A norma dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2018/273⁶⁰, i paesi terzi devono comunicare il nome e l'indirizzo degli organismi o dei dipartimenti designati dal paese di origine oppure, se non esistono nel paese di origine, di un laboratorio già autorizzato al di fuori del paese di origine del prodotto, ai fini della compilazione della parte relativa al bollettino di analisi dei documenti VI-1.

- **Luppolo:** a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1295/2008 della Commissione,⁶¹ per l'importazione del luppolo è necessario un attestato di equivalenza.
- **Canapa:** le importazioni di canapa sono attualmente subordinate al possesso di un titolo di importazione^{62 63}.

Dopo la fine del periodo di transizione, a tali prodotti importati dal Regno Unito nell'UE si applicheranno le condizioni relative ai certificati.

4.6. Certificati di cattura (prodotti della pesca)

A norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1005/2008⁶⁴, possono essere importati nel mercato dell'UE unicamente i prodotti della pesca di cui

⁶⁰ Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 1).

⁶¹ Regolamento (CE) n. 1295/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, relativo all'importazione di luppolo in provenienza dai paesi terzi (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 45).

⁶² Articolo 189 del regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 9 e allegato, parte I, sezioni C, D e G, del regolamento delegato (UE) 2016/1237 e articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.

⁶³ Inoltre la canapa greggia di cui al codice NC 5302 10 deve avere un tenore di tetraidrocannabinolo (THC) non superiore allo 0,2 %; i semi di canapa destinati alla semina sono corredati della prova che il tasso di THC della varietà interessata non è superiore allo 0,2 %; i semi di canapa non destinati alla semina possono essere importati solo da importatori riconosciuti dallo Stato membro. Gli importatori riconosciuti devono esibire prova che i semi sono stati ridotti in condizioni che ne escludono l'utilizzo a fini di semina oppure sono stati miscelati con semi diversi da quelli di canapa per essere destinati all'alimentazione animale oppure sono stati esportati verso un paese terzo.

⁶⁴ Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

all'allegato I del medesimo regolamento accompagnati da un certificato di cattura convalidato dallo Stato di bandiera del peschereccio che ha effettuato le catture e da altri documenti di accompagnamento specificati negli allegati II e IV del medesimo regolamento. Gli Stati membri sono tenuti a convalidare i certificati di cattura in circostanze specifiche.

Dopo la fine del periodo di transizione, ai prodotti della pesca importati dal Regno Unito nell'UE si applicheranno le condizioni relative ai certificati di cattura.

B. PERTINENTI DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO DI RECESSO RELATIVE ALLA SEPARAZIONE⁶⁵

1. ALIMENTI DI ORIGINE NON ANIMALE

L'articolo 41, paragrafo 1, dell'accordo di recesso prevede che un bene esistente e singolarmente identificabile legalmente immesso sul mercato dell'Unione o del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione possa essere messo ulteriormente a disposizione sul mercato dell'Unione o del Regno Unito e circolare tra questi due mercati fino a raggiungere l'utilizzatore finale.

È a carico dell'operatore economico che si avvalga di detta disposizione l'onere della prova di dimostrare, sulla base di qualsiasi documento pertinente, che il bene è stato immesso sul mercato dell'Unione o del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione⁶⁶.

Ai fini della richiamata disposizione, si intende per "immissione sul mercato" la prima fornitura di un bene per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito⁶⁷. Per "fornitura di un bene per la distribuzione, il consumo o l'uso" si intende "un bene esistente e singolarmente identificabile che, dopo la fase di fabbricazione, è oggetto di un accordo scritto o verbale tra due o più persone fisiche o giuridiche per il trasferimento di proprietà, altro diritto di proprietà o per il possesso del bene in questione, o che è oggetto di un'offerta a una o più persone fisiche o giuridiche ai fini della conclusione di tale accordo"⁶⁸.

Esempio: un singolo alimento (di origine non animale) venduto da un produttore con sede nel Regno Unito a un grossista con sede nel Regno Unito

⁶⁵ Se un singolo alimento è stato detenuto nell'Unione prima della fine del periodo di transizione, a scopo di vendita, comprese l'offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione, tale "scorta" di alimenti può essere venduta, distribuita o ceduta nell'UE dopo la fine del periodo di transizione (cfr. la definizione di cui all'articolo 3, punto 8, del regolamento (CE) n. 178/2002: "immissione sul mercato", la detenzione di alimenti o mangimi a scopo di vendita, comprese l'offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione, nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione propriamente detta").

⁶⁶ Articolo 42 dell'accordo di recesso.

⁶⁷ Articolo 40, lettere a) e b), dell'accordo di recesso.

⁶⁸ Articolo 40, lettera c), dell'accordo di recesso.

prima della fine del periodo di transizione può ancora essere importato ulteriormente nell'UE senza necessità di rietichettare il prodotto per indicare il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'importatore dell'UE.

2. ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

Le norme di cui alla sezione B.1 del presente avviso non si applicano agli alimenti di origine animale⁶⁹.

Tali prodotti dovranno conformarsi alle norme unionali per gli alimenti di cui alla sezione A del presente avviso, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia stato immesso sul mercato del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione.

C. NORME APPLICABILI IN IRLANDA DEL NORD DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

Dopo la fine del periodo di transizione si applicherà il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ("protocollo")⁷⁰. Il protocollo è soggetto all'espressione periodica del consenso dell'Assemblea legislativa dell'Irlanda del Nord, e il periodo iniziale di applicazione è il periodo che termina quattro anni dopo la fine del periodo di transizione⁷¹.

Il protocollo rende alcune disposizioni del diritto dell'Unione applicabili nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Nel protocollo l'Unione e il Regno Unito hanno altresì convenuto che, nella misura in cui norme unionali si applicano nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, l'Irlanda del Nord è trattata alla stregua di uno Stato membro⁷².

Il protocollo prevede che le norme unionali nel settore alimentare si applichino nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord⁷³.

Ne consegue che i riferimenti all'Unione e ai suoi Stati membri nelle parti A e B del presente avviso si intendono fatti anche all'Irlanda del Nord, mentre i riferimenti al Regno Unito si intendono fatti solo alla Gran Bretagna⁷⁴.

Più nello specifico ciò significa anche che:

⁶⁹ Articolo 41, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo di recesso.

⁷⁰ Articolo 185 dell'accordo di recesso.

⁷¹ Articolo 18 del protocollo.

⁷² Articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo di recesso in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 1, del protocollo.

⁷³ Articolo 5, paragrafo 4, del protocollo e sezioni 24, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 43, 46, e 47 dell'allegato 2 del protocollo.

⁷⁴ Ciononostante tutti i pescherecci battenti bandiera del Regno Unito saranno considerati pescherecci di paesi terzi dopo la fine del periodo di transizione.

- gli alimenti immessi sul mercato dell'Irlanda del Nord devono rispettare il diritto dell'Unione per quanto riguarda le autorizzazioni, l'etichettatura ecc.;
- gli alimenti spediti dall'Irlanda del Nord nell'UE non costituiscono importazione di alimenti (cfr. la sezione A);
- gli alimenti spediti dalla Gran Bretagna in Irlanda del Nord costituiscono importazione di alimenti (cfr. la sezione A);
- qualsiasi "inserimento in un elenco" o "autorizzazione" del Regno Unito (cfr. la sezione A) non includerà l'Irlanda del Nord;
- se è prevista l'indicazione di uno Stato membro in valutazioni, registrazioni, certificati, approvazioni e autorizzazioni, il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord deve essere indicato come "Regno Unito (Irlanda del Nord)" o "UK (NI)"⁷⁵;
- nei casi in cui il diritto dell'Unione dispone norme sull'etichettatura di origine degli alimenti (cfr. la sezione A.1 per gli esempi), l'Irlanda del Nord deve essere assimilata a uno Stato membro.

Il protocollo esclude tuttavia che il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord possa:

- partecipare al processo decisionale dell'Unione⁷⁶;
- avviare procedure di opposizione, di salvaguardia o di arbitrato se e in quanto dette procedure riguardano regole tecniche, norme, valutazioni, registrazioni, certificati, approvazioni e autorizzazioni rilasciate o effettuate dagli Stati membri dell'Unione⁷⁷;
- fungere da autorità di riferimento ai fini di valutazioni, esami e autorizzazioni⁷⁸;
- invocare il principio del paese di origine o il riconoscimento reciproco per i prodotti legalmente immessi sul mercato dell'Irlanda del Nord⁷⁹.

Più nello specifico ciò significa anche che:

- nel settore non armonizzato quando un prodotto è immesso sul mercato dell'UE non può essere invocato il fatto che sia legalmente immesso sul mercato dell'Irlanda del Nord.

⁷⁵ Articolo 7, paragrafo 3, quarto comma, del protocollo.

⁷⁶ Ove siano necessari scambi di informazioni o una consultazione reciproca, la sede sarà il gruppo di lavoro consultivo misto istituito dall'articolo 15 del protocollo.

⁷⁷ Articolo 7, paragrafo 3, quinto comma, del protocollo.

⁷⁸ Articolo 13, paragrafo 6, del protocollo.

⁷⁹ Articolo 7, paragrafo 3, primo comma, del protocollo.

I siti web della Commissione sull'importazione di alimenti (https://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/legislation/imports_en) e sull'agricoltura biologica (https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming_it) riportano informazioni generali sulla legislazione dell'Unione applicabile agli alimenti importati e all'agricoltura biologica. Se necessario queste pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

Commissione europea
Direzione generale Salute e sicurezza alimentare
Direzione generale Agricoltura e sviluppo rurale
Direzione generale Affari marittimi e pesca

ALLEGATO 1: DIRITTO DELL'UNIONE CHE ARMONIZZA L'ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI IMMESSI SUL MERCATO DELL'UE

- Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori⁸⁰
- Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari⁸¹
- Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso⁸²
- Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati⁸³ e regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE⁸⁴
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli⁸⁵
- Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura⁸⁶
- Diritto settoriale dell'Unione in materia di etichettatura degli alimenti e informazioni sugli alimenti, come la legislazione sulle bevande spiritose⁸⁷, sul

⁸⁰ GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.

⁸¹ GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.

⁸² GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35.

⁸³ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

⁸⁴ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24.

⁸⁵ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁸⁶ GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1.

⁸⁷ Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).

miele⁸⁸, sugli estratti di caffè e sugli estratti di cicoria⁸⁹, sui prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana⁹⁰, su determinati tipi di zucchero⁹¹, sugli ortofrutticoli freschi e sugli ortofrutticoli trasformati⁹², sui succhi di frutta⁹³, sulle confetture, gelatine e marmellate di frutta⁹⁴, sugli oli d'oliva e gli oli di sansa d'oliva⁹⁵ e su determinati prodotti lattiero-caseari⁹⁶

- Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici⁹⁷
- Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine⁹⁸
- Direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali⁹⁹

⁸⁸ Direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47).

⁸⁹ Direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 26).

⁹⁰ Direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana (GU L 197 del 3.8.2000, pag. 19).

⁹¹ Direttiva 2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 53).

⁹² Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1).

⁹³ Direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 58).

⁹⁴ Direttiva 2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 67).

⁹⁵ Regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva (GU L 12 del 14.1.2012, pag. 14) e regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti (GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1).

⁹⁶ Direttiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana (GU L 15 del 17.1.2002, pag. 19).

⁹⁷ GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

⁹⁸ GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1.

⁹⁹ GU L 164 del 26.6.2009, pag. 45.